

IT
E-003154/2025
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(12.9.2025)

Ai sensi dell'allegato IV della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale¹, il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, contiene una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto derivanti, tra l'altro, dal cumulo di effetti con altri progetti esistenti e/o approvati. A norma della direttiva quadro sui rifiuti², gli Stati membri devono garantire che la gestione dei rifiuti non comporti danni per la salute umana e l'ambiente. Lo smaltimento dei rifiuti negli inceneritori è disciplinato anche dalla direttiva sulle emissioni industriali³. Le decisioni sul tipo e sull'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sono prerogativa degli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani di gestione dei rifiuti istituiti per attuare la legislazione dell'UE in materia di rifiuti. Fatto salvo il ruolo della Commissione quale custode dei trattati, spetta in primo luogo agli Stati membri assicurare il rispetto del diritto dell'UE⁴.

Il progetto è stato cofinanziato dai Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)⁵ durante il periodo di programmazione 2014-2020, il cui quadro normativo prevede che i programmi siano conformi, in particolare, alle norme in materia di tutela dell'ambiente e di lotta ai cambiamenti climatici. Gli obblighi derivanti dal principio DNSH ("non arrecare un danno significativo") sono stati introdotti nel regolamento sulle disposizioni comuni⁶ sui fondi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, quindi dopo l'attuazione dei programmi nell'ambito dei fondi SIE per il periodo 2014-2020.

Le autorità che gestiscono i programmi sono responsabili della loro corretta gestione e attuazione, conformemente ai regolamenti dell'UE e ai principi di equità, parità di condizioni e trasparenza.

¹ Testo consolidato: Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 026 del 28.1.2012, pag. 1).

² Articolo 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3), modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

³ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). Le installazioni che rientrano nell'allegato I della direttiva sulle emissioni industriali devono pertanto essere in possesso di un'autorizzazione concessa conformemente alla direttiva stessa nonché alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) (decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti (GU L 312 del 3.12.2019).

⁴ In particolare per i singoli casi, in linea con l'approccio strategico in materia di misure di esecuzione definito nella comunicazione del 19 gennaio 2017: "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" - C/2016/8600 (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10) e nella comunicazione del 13 ottobre 2022: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022 518 final), la Commissione si concentra sui casi di inosservanza sistemica.

⁵ https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en?prefLang=it.

⁶ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).